SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2050)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa (TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESI DENZA IL 7 FEBBRAIO 1967

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina »

Onorevoli Senatori. — Con legge 5 dicembre 1941, n. 1497, venne istituita la « Fondazione Acropoli Alpina », con personalità giuridica propria e con sede in Trento, al fine di curare la manutenzione e la custodia della costruzione monumentale prevista dall'articolo 1 della stessa legge, nonchè la raccolta e conservazione della documentazione storica, biografica e iconografica concernente gli alpini italiani e le loro imprese di guerra.

Per attuare tali finalità, la citata legge n. 1497 previde la concessione di un contributo dello Stato di annue lire 300.000, successivamente elevato a lire 500.000 con legge 10 febbraio 1953, n. 74, ed a lire un milione con legge 25 ottobre 1960, n. 1315.

Quest'ultima legge trasse origine anche dal fatto che nel frattempo la fondazione era venuta in possesso di un immobile, costituito da un'ex caserma austriaca, situata sul Doss Trento e donato da quel comune, immobile che, mercè contributi straordinari per complessivi 30 milioni di lire elargiti dal Comune predetto e dalla regione Trentino-Alto Adige, era stato trasformato per essere adibito a Museo nazionale degli alpini.

Peraltro, con l'attuale contributo annuo di lire un milione, non è possibile far fronte alle spese di ordinaria gestione della Fondazione e a quelle necessarie per la manutenzione del menzionato immobile, per la ricerca e sistemazione dei cimeli, nonchè per il compenso da corrispondere al personale — un segretario ed una dattilografa — addetto al Museo.

In relazione a quanto sopra, si ravvisa la necessità di elevare ad almeno due milioni il contributo annuo, in modo da consentire alla istituzione una adeguata efficienza.

A ciò provvede l'unito disegno di legge il cui onere può essere fronteggiato mediante riduzione del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1315, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.